



Comune di Raddusa

Città Metropolitana di Catania

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2024.

L'Organo di revisione del Comune di Raddusa,

Premesso

- Che in data 30.12.2024 ha ricevuto a mezzo PEC nota Prot. n. 15448 da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa, Rag. Daniela Trovato Monastra, con la quale è richiesto il parere in ordine alla Sua propria Determinazione Dirigenziale n. 827 del 30.12.2024 avente ad oggetto: "*Revoca determinazione n. 600 del 01.10.2024 e nuova costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024*", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria;
- Che l'Ente ha adottato, ai sensi degli articoli 244 e 246 del Tuel, la dichiarazione di dissesto con deliberazione di C.C. n. 10 del 20.03.2024;
- Che per gli effetti dell'art. 248, co.1, Tuel, è in esercizio provvisorio con ultimo bilancio approvato relativo alle annualità 2021/2023;
- Che l'ultimo Rendiconto approvato è quello relativo all'anno 2021;
- Che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 550/GAB del 27.09.2024 è stato nominato il Commissario Straordinario del Comune di Raddusa per la gestione e in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale. Il Commissario si è insediato in data 01.10.2024;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile non di quella variabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del vigente CCNL, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;
- Che l'accordo relativo alla contrattazione decentrata per l'anno 2023 non è stato ad oggi sottoscritto;
- Che l'Ente ha affidato ad una Ditta esterna il compito di ricalcolare l'entità e la composizione del fondo della contrattazione decentrata per gli anni dal 2016 al 2024;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;

- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;
- Artt. 79 e 80 del CCNL del 16/11/2022;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"**;*
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
*"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile"**;*
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";
- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018, richiamato dall'art. 79 del CCNL 16.11.2022, il quale dispone che:

"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

- L'art. 79 del CCNL 16.11.2022;

Considerato:

- Che non risulta adottata, dagli atti acquisiti, la delibera di Giunta comunale con la quale sono definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame (anno 2024), nel limite previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, utilizzando le previsioni del comma 2 dell'art. 79 del CCNL 22/11/2022 (risorse variabili di anno in anno) e in particolare la volontà dell'amministrazione di incrementare il fondo con le risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/09/2000 (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori);

- che non risultano incrementi di parte variabile di cui alla devoluzione proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada (art. 208 Decreto Legislativo 285/92);
- che non risulta, dagli atti acquisiti, l'adozione della Determinazione dirigenziale con la quale si dà atto della quota di straordinario, al netto delle ore compensate, non utilizzato nell'anno precedente destinato ad incrementare il fondo di cui trattasi;
- che non sono previste risorse destinate ad alimentare il Fondo relative agli incentivi per le funzioni tecniche;
- che non risultano destinate al Fondo le eventuali somme residue derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera g) del CCNL 2018;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2;

Preso atto della quantificazione del "fondo", come definita con Determinazione n. 827 del 30.12.2024 a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa e dei suoi allegati che in sintesi si riporta nella seguente tabella:

PROTOCOLLO ARRIVO N. 13460/2024 DEL 31-12-2024
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DELLE CATEGORIE - ANNO 2024 - RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
Art.79, comma 1, lett. a), del CCNL 16.11.2022	a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del CCNL 21 maggio 2018	107.316,09
	la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:	
SPECIFICA ARTICOLI		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004 relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi		
ARTICOLO 79, COMMA 1, lettera a)	risorse di cui all'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018	93.254,84
ARTICOLO 79, COMMA 1 lettera a)	Art. 67 - comma 2 - lett. c): importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	5.854,55
ARTICOLO 79, COMMA 1 lettera a)	Art. 67 - comma 2 - lett. d): eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	0,00
ARTICOLO 79, COMMA 1 lettera a)	Art. 67 - comma 2 - lett. e): importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle Legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	0,00
ARTICOLO 79, COMMA 1 lettera a)	Art. 67 - comma 2 - lett. g): importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	0,00
ARTICOLO 79, comma 1 lettera c)	Art. 67 - comma 2 - lett. h): risorse stanziate per incremento stabile della dotazione organica	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE DEL FONDO 2016 (A)		99.109,39
ARTICOLO 79, COMMA 1 lettera a)	Art. 67 - comma 2 - lett. a): importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, (n.42 dipendenti - dato al 01/01/2016 verificare se identico al 31/12/2015) a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	6.156,80
ARTICOLO 79, COMMA 1 lettera a)	Art. 67 - comma 2 - lett. b): di un importo pari alle differenze fra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni Iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	2.049,90
ARTICOLO 79, comma 1 - lettera b)	un importo a base annua pari a € 84,50 per unità di personale destinatarie del presente contratto in servizio al 31/12/2018 (n. 41 dipendenti - dato al 01/01/2019 - verificare se identico al 31/12/2018);	6.084,00
ARTICOLO 79, comma 1 - lettera d)	un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni Iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	833,30
ARTICOLO 79, comma 1 bis	risorse già a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 (giuridico) e B1 e tra D3 (giuridico) e D1, da utilizzare per corrispondere i differenziali stipendiali al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B e D a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e D3. (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale) - decorrenza 01/04/2023; (n. 2,00 dipendenti B3 - nessun dipendente in D3 - alla data del 01/04/2023);	0,00
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO 2016 (B)		15.124,00
TOTALE RISORSE STABILI (A + B)		114.233,39

Protocollo Arrivo N. 15460/2024 del 31-12-2024
 Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

TOTALE GENERALE	114.233,39
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	32.443,18
FONDO STRAORDINARIO	10.019,26
DECURTAZIONE CONSOLIDATA (seconda parte Art. 9 co. 2 bis DL 78/2010 per gli anni 2011/2014)	0,00
TOTALE FONDO 2024	156.695,83
di cui assoggettati al limite 2016	141.571,83
DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO DEL LIMITE	-17.658,02
TOTALE FONDO DOPO VERIFICA LIMITE	139.037,81
TOTALE FONDO A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	96.575,37
DECURTAZIONE DA PIANO DI RECUPERO EX ART. 40, CO. 3 QUINQUIES, D.LVO 165/2001	0,00
TOTALE FONDO NETTO A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	96.575,37

VERIFICA LIMITE

2016	
Fondo anno 2016	85.372,07
DECURTAZIONE CONSOLIDATA (seconda parte Art. 9 co. 2 bis DL 78/2010 per gli anni 2011/2014)	0,00
Retribuzione di posizione e di risultato delle PO imputate a bilancio	28.522,48
Fondo straordinario	10.019,26
retribuzione di posizione + maggiorazione della retribuzione di posizione - retribuzione di risultato - galleggiamento	0,00
TOTALE LIMITE 2016	123.913,81

2024	
Fondo anno 2024	99.109,39
DECURTAZIONE CONSOLIDATA (seconda parte Art. 9 co. 2 bis DL 78/2010 per gli anni 2011/2014)	0,00
Retribuzione di posizione e di risultato delle PO imputate a bilancio	32.443,18
Fondo straordinario	10.019,26
retribuzione di posizione + maggiorazione della retribuzione di posizione - retribuzione di risultato - galleggiamento	0,00
TOTALE 2024	141.571,83
DIFFERENZA (DECURTAZIONE)	-17.658,02

Considerato che per unanime e consolidato orientamento della Magistratura Contabile la corretta costituzione del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane (cfr. *ex plurimis* Corte dei Conti, Sezione regionale del Molise, delibera n. 15/2018) può avvenire solo previa adozione di atti amministrativi di competenza (anche) dirigenziale e non può ritenersi costituito attraverso meri atti "informali". La Sezione sottolinea, poi, i tre

passaggi cruciali (fasi obbligatorie) per la corretta costituzione del fondo (e la corretta assunzione dei correlati impegni di spesa):

a) l'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il Fondo contribuiscono:

- le risorse stabili, così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Sono individuate dal dirigente/responsabile del servizio, il quale adotta specifica determinazione;
- le risorse variabili che, a differenza della parte stabile, hanno valenza annuale e sono direttamente correlate alla capacità di spesa del Comune (ed al rispetto dei vincoli di contenimento). L'individuazione è rimessa ad atto giuntale (deliberazione).

In ordine alla prima fase, poi, la magistratura contabile ha evidenziato che *"la programmazione dell'ente e il relativo bilancio devono contenere rispettivamente, gli indirizzi fondamentali per la contrattazione integrativa e per l'attribuzione dei compensi incentivanti sulla base della valutazione delle performance, nonché le risorse finanziarie previste per lo scopo nei limiti di legge e di contratto"* (cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, parere n. 263/2016/PAR).

b) l'adozione dell'atto di costituzione del fondo. Tale fase ha la funzione di **costituire il vincolo contabile** alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto formale assurge alla competenza del dirigente comunale e, inoltre, deve essere sottoposto alla certificazione dell'Organo di Revisione.

In merito alla seconda fase, dunque (cfr. Deliberazione n. 51/2022/PAR e n. 81/2024/PAR della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana), la costituzione del Fondo avviene attraverso un atto unilaterale dell'Amministrazione, avente natura gestionale e, pertanto, di competenza del dirigente o del responsabile del Servizio negli enti privi di dirigenza, il quale provvede autonomamente alla quantificazione della c.d. "parte stabile" attraverso un atto vincolato nel *quantum* e privo di aspetti di discrezionalità amministrativa, mentre procede alla determinazione della c.d. "parte variabile" sulla scorta delle scelte dell'organo di governo, che non potrà che farle in via definitiva in sede di approvazione del bilancio di previsione, appostando le relative risorse.

c) la sottoscrizione - autorizzata dalla Giunta, previo parere dell'Organo di Revisione - del contratto decentrato annuale. Secondo il Principio della competenza finanziaria potenziata essa costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione. Solo in seguito a quest'ultimo passaggio ("c") possono essere assunti gli impegni relativi al trattamento accessorio e premiante con imputazione negli esercizi in cui le obbligazioni scadono o diventano esigibili (tramite il Fondo pluriennale vincolato).

Richiamati i principi espressi anche nella citata Deliberazione 81/2024/PAR della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana secondo i quali la mancata approvazione del bilancio preventivo **preclude** la costituzione del fondo fatto salvo il carattere vincolante della costituzione della parte stabile del fondo che è per sua natura privo di aspetti di discrezionalità amministrativa;

Considerato che la Determinazione n. 827 in esame riscontra il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria ex art. 147 *bis*, comma 1, Tuel con parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la ricostruzione dei fondi operata per le annualità 2016/2023, pur non rappresentando elemento efficace del procedimento che conduce alla sottoscrizione del contratto decentrato per l'anno 2024, costituiscono un utile strumento di misurazione e comparazione per valutare la correttezza dei fondi di attuale e futura costituzione;
- nel rispetto delle limitazioni imposte genericamente agli enti strutturalmente deficitari o che hanno assunto la dichiarazione di dissesto finanziario ma anche in ossequio ai principi recentemente affermati con la più volte citata Deliberazione n. 81/2024/PAR della Corte dei Conti, la Determinazione Dirigenziale in oggetto dispone solo per la "parte stabile" delle risorse ed è pertanto atto vincolato nel *quantum* e privo di aspetti di discrezionalità amministrativa.

Per tutto quanto sopra espresso

Io scrivente Revisore esprime parere favorevole riguardo all'atto dirigenziale che si esamina, relativo alla costituzione del fondo della contrattazione decentrata per l'anno 2024, entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio che l'Ente sta gestendo.

Raccomanda, pur considerandone il carattere ordinatorio, il rispetto del termine stabilito dall'art. 8, comma 4, del CCNL 16.11.2022.

L'Organo di Revisione
(firmato digitalmente)

Garozzo Giuseppe



Comune di Raddusa

Città Metropolitana di Catania

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Oggetto: ipotesi di contratto integrativo decentrato annualità 2024 – Parte economica.

Premesso che,

☐ l'art. 40, comma 3-quinquies del D.lgs. n.165/2001 testualmente dispone che *"...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate..."*;

☐ l'art. 40, comma 3-sexies dello stesso decreto prevede che *"a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1"*;

☐ l'art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto sancisce che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori..."*;

☐ l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma*

non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

l'Organo di Revisione ha ricevuto - via PEC - in data 30.12.2024 la nota prot. n. 15448 contenente la richiesta di esprimere un parere in relazione all'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo decentrato integrativo anno 2024 per il personale non dirigente" siglato in data 23.12.2024 e di rilascio della relativa certificazione ai fini della successiva sottoscrizione definitiva;

alla predetta comunicazione era allegata la "Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria per il personale non dirigente" a firma del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dell'Ente;

Posto che tale parere costituisce presupposto indispensabile per l'autorizzazione giuntale alla sottoscrizione definitiva dell'accordo stesso, è stato constatato che:

✓ la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato, in data 23.12.2024, l'ipotesi del "Contratto collettivo decentrato integrativo (del personale non dirigente) per l'anno 2024" del Comune di Raddusa;

✓ le allegate: Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria prot. n. 15448 del 30.12.2024 redatte e sottoscritte dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n.165/2001, riportano:

- i contenuti tecnico-finanziari della citata ipotesi;
- i prospetti riepilogativi delle voci componenti il fondo di produttività (risorse stabili e variabili) e la loro destinazione;
- l'indicazione della copertura finanziaria del Fondo di produttività 2024;

✓ tali Relazioni sono state redatte secondo lo schema pubblicato con Circolare nr. 25 del 19/07/2012 e s.m.i. da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

✓ per effetto del comma 456, dell'articolo 1, Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), con riferimento ai risparmi di spesa, la statuizione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 è stata resa strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2015 (Circolare RGS nr. 20 del 08/05/2015);

✓ non risulta, agli atti, specifica deliberazione di fissazione degli indirizzi per la parte pubblica da adottare nella delegazione trattante;

✓ in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2019-2021;

l'analisi della compatibilità tra le componenti il fondo di produttività (risorse stabili e variabili) e la loro destinazione è così rappresentabile:

Risorse destinate agli istituti di cui all'art 80, comma 1 - CCNL 16/11/2022	2024	2025	2026
a) differenziale progressioni economiche a regime	----		
b) progressioni economiche anni precedenti	8.923,85	//	//
c) indennità di comparto	18.020,56	//	//
TOTALE utilizzi vincolati	26.944,41	//	//

Risorse destinate agli istituti di cui all'art 80, comma 2 – CCNL 16/11/2022	2024	2025	2026
a) performance organizzativa		//	//
Quota del 40% delle risorse stabili Euro 0,00	---	//	//
Quota del 60% delle risorse variabili Euro 0,00	---	//	//
b) performance individuale		//	//
Quota del 60% delle risorse stabili Euro 0,00	9.750,96	//	//
Quota del 40% delle risorse variabili Euro 0,00	---	//	//
c) maggiorazione premio individuale (art. 81 CCNL 2022)	---	//	//
d) indennità condizioni di lavoro (art. 84-bis CCNL 2022): d.1) indennità di rischio 4.377,50 d.2) indennità di disagio 1.707,50 d.3) indennità maneggio valori 547,50 d.4) indennità festivi 800,00	7.432,50	//	//
e) indennità di turno (art. 23 CCNL 2022)	0,00	//	//
f) indennità di reperibilità (art. 24 CCNL 2022)	500,00	//	//
g) indennità di riposo compensativo (art. 24 CCNL 2022)	---	//	//
h) compensi per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 2022)	28.344,50	//	//
i) indennità di funzione personale P.M. cat. C/D (art. 97 CCNL 2022)	--	//	//
l) indennità servizio esterno di vigilanza (art. 100 CCNL 2022)	1.748,00	//	//
m) incentivi a personale P.M. per progetti di potenziamento dei servizi di sicurezza e controllo stradale (art. 56-quater CCNL 2018)	0,00	//	//
n) progetti per il conseguimento di obiettivi dell'ente (art. 67, c. 5, lett. b, CCNL 2018)	0,00	//	//
o) compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 68, c. 2, lett. g, CCNL 2018): o.1) incentivi per l'attività di recupero dell'evasione fiscale relativa all'ICI (art. 3, comma 57, legge 23.12.1996, n. 662; art. 59, comma 1, lett. p, D. Lgs. 15.12.1997, n. 446) o.2) <u>incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti dettati dalla stessa norma</u> 0,00 o.3) compensi professionali Avvocatura dell'ente (art. 9, D.L. n. 90/2014 nei limiti dettati dalla stessa norma, c. 7) o.4) compensi Istat	0,00	//	//
p) compensi messi notificatori (art. 54 CCNL 14/9/2000)	700,00	//	//
q) progressioni economiche relative all'anno di effettuazione	17.155,00	//	//
r) somme corrispondenti ai risparmi derivanti dal Piano Triennale di razionalizzazione ex D.L. n. 98/2011	0,00	//	//
TOTALE utilizzi da contrattare	65.630,96	//	//

Riepilogo costituzione e destinazione Fondo	2024	2025	2026
Totale risorse stabili (art.79 CCNL 2022)	96.575,37	//	//
Totale risorse variabili (art. 79 CCNL 2022)	-----	//	//
<i>[x] Totale Risorse</i>	96.575,37	//	//
Somme destinate agli utilizzi vincolati (art. 80 CCNL 2022)	26.944,41	//	//
Somme a specifica destinazione ex art. 7, comma 4, lett. u)	4.000,00	//	//
Somme destinate agli utilizzi da contrattare (art. 80 CCNL 2022)	65.630,96	//	//
<i>[y] Totale Impieghi</i>	96.575,37	//	//
<i>Differenza [x] - [y]</i>	0,00	//	//

RICORDATO

- il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme di contenimento delle spese di personale;

- che, altresì, per poter applicare correttamente la disciplina di cui all'art.67 del CCNL 21/05/18 confluita nel nuovo contratto 16.11.2022, l'Ente deve attenersi al seguente percorso logico-sistematico:

a) individuare i servizi (e prima ancora i bisogni) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti qualitativi e quantitativi;

b) definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o altro analogo documento);

c) effettuare da parte dei servizi di controllo interno la verifica e la certificazione a consuntivo;

d) procedere all'eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo criteri stabiliti nel contratto decentrato.

- che le risorse variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi sulla base del solo fatto che *"l'Ente raggiunge stabilmente ed in via ordinaria un più elevato livello di servizi..."*;

- che, lo scrivente Organo, valuta repressibile la sottoscrizione della preintesa o anche dell'accordo definitivo in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento. Come ha indicato, tra le altre, la Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia con la delibera 29/2018, l'unico modo per evitare conseguenze negative derivanti dalla contrattazione tardiva è fissare – come del resto sarebbe necessario – gli obiettivi a inizio anno col piano dettagliato degli obiettivi o il Peg, prevedendo le modalità della valutazione col sistema permanente di valutazione. Se, invece, si demanda alla contrattazione decentrata (in modo erroneo) sia la fissazione delle modalità di valutazione, sia, soprattutto, l'individuazione degli obiettivi, è evidente che la contrattazione tardiva interverrebbe a rendicontazione di una gestione già svolta, perdendo del tutto l'effetto incentivante connesso.

Per tutto quanto più sopra esposto e rappresentato

SI ATTESTA CHE

- l'ipotesi di contratto integrativo è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- è stato rispettato il precetto contenuto nell'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 che pone l'anno 2016 come tetto massimo per le risorse destinabili al trattamento accessorio del 2024;
- ha avuto riscontro positivo la verifica sulla sussistenza in bilancio delle risorse da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;
- il controllo di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e di legge (art. 40-bis, comma 1, D.lgs. n. 165/2001) ha avuto quindi esito positivo.

SI ESPRIME

Parere Favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale non dirigente per l'anno 2024 del Comune di Raddusa sottoscritto in data 23.12.2024.

Si raccomanda di anticipare ai primi mesi dell'esercizio finanziario la conclusione del percorso formativo del provvedimento in discorso rispetto alla realizzazione degli obiettivi prefissati in capo al personale dipendente così come peraltro stabilito dallo stesso art. 8, comma 4, del vigente CCNL FL.

L'ORGANO DI REVISIONE
(Firmato digitalmente)

Garozzo Giuseppe

